



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001004/P
Del 28/09/2015 14 09 38
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della V
Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della II e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico”
(Reg. Gen. n. 69)**

Ad iniziativa del Consigliere Flora Beneduce
Depositata in data 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 SET. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Ufficio di Presidenza

25/9/2015
SILVIA CIMINO
[Signature]

Il Consigliere Segretario

Prot. n. 22 /Ben.

Napoli li, 24/09/2015

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012760/A

Del 25/09/2015 09:55:01

Da CR A SERASS

Al Presidente
Consiglio Regionale della
Campania
On. Rosa D'Amelio

S E D E

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge "Norme in materia di disturbi dello spettro autistico" ad iniziativa della sottoscritta, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

- Flora Beneduce
[Signature]

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 69

25/09/15
D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di Legge: “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico.”
ad iniziativa del Consigliere Flora Beneduce**

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 69



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, della legislazione nazionale e regionale, definisce interventi e compiti della Regione Campania in materia di prevenzione e cura di persone affette dallo spettro dell'autismo nonché di sostegno alle loro famiglie. L'autismo è un disturbo della funzionalità cerebrale che incide in maniera rilevante sulle funzioni sociali e di vita dovuto ad una serie di deficit persistenti nella comunicazione e nell'interazione in diversi contesti. Spesso le famiglie si trovano di fronte persone fisicamente prestanti e apparentemente piene di salute con cui però è difficilissimo creare un filo comunicativo. Terminata la fase di scolarizzazione, ove possibile, il comportamento socialmente inadeguato, con il passare degli anni, diventa sempre più fonte di discriminazione e di isolamento in seno ad una famiglia oramai priva delle energie sia emotive che economiche necessarie per affrontare una situazione di grave difficoltà.

In Campania i soggetti con disagi da spettro autistico e le loro famiglie non trovano un giusto supporto nelle istituzioni, pertanto, il presente intervento normativo intende porre rimedio, anche a seguito di analoghi provvedimenti comunitari e statali, alle necessità emerse da un confronto avuto con le famiglie e le associazioni, introducendo iniziative condivise e utili a sostenere i soggetti affetti da tale patologia. L'intervento normativo prevede la predisposizione di un Piano di Azione Regionale per la programmazione degli interventi diretti al miglioramento della qualità di vita sia nell'età evolutiva che in quella adulta. Prevede inoltre l'istituzione di un coordinamento regionale quale cabina di regia per l'attuazione di detto Piano e di confronto con il Comitato tecnico-scientifico regionale e la Rete regionale dei servizi per i disturbi da spettro autistico. Prevede ancora la previsione dell'istituzione di un registro e l'analisi dei flussi informativi che consentirà di fornire gli strumenti operativi per finalizzare le azioni non solo socio sanitarie e sociali ma anche di tipo formativo a favore delle famiglie e degli operatori di settore.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

A seguito della recente L.R. 3 Agosto 2015, n. 9 “Seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania”, che vede un consistente aumento dei fondi destinati alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, non ancora impegnati dagli organi competenti della Giunta regionale, appare ragionevole coprire gli oneri derivanti dalla proposta di legge, con le nuove poste aggiunte in bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1 Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che garantiscono la tutela della salute dei cittadini, riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina un'alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale;
- b) adotta i metodi e gli interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto superiore della sanità;
- c) accoglie le evidenze scientifiche validate a livello nazionale ed internazionale comunque ricollegabili ai disturbi dello spettro autistico;
- d) riconosce il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico;
- e) promuove iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- f) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari delle azioni di cui alla presente legge le persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione internazionale, nonché i loro familiari e careviger.

Art. 3

Piano di Azione Regionale

1. La Regione predispone un Piano di Azione Regionale a favore dei destinatari della presente legge con l'obiettivo di integrazione delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

2. Il Piano di Azione è redatto da una Commissione composta da esperti delle ASSSLL e delle Aziende Ospedaliere per le patologie riferite allo spettro dell'autismo in età evolutiva e in età adulta, di esperti dell'Ufficio Scolastico Regionale e di esperti indicati dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette dalla spettro autistico.

3. Il Piano di Azione è predisposto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge ed è riferito ad una programmazione di azioni su base minima triennale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico

1. La Regione istituisce il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico.
2. Il Coordinamento regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
3. Il coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sulle attività del comitato tecnico-scientifico. Il coordinamento svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal Piano d'Azione Regionale.
4. I pareri previsti al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
5. Il Coordinamento dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.
6. La partecipazione al coordinamento regionale è gratuita.

Art. 5

Comitato tecnico-scientifico regionale

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico predispone linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto dei suggerimenti delle Linee guida nazionali per l'autismo e del Piano d'Azione Regionale.
5. Il Comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.
6. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico regionale è gratuita.

Art. 6

Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico

1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta, sentito il coordinamento regionale previsto all'articolo 2.



Consiglio Regionale della Campania

2. La rete integrata di servizi prevista al comma 1 garantisce un'adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della regione in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato.
3. La rete integrata di servizi di cui al comma 1 garantisce, inoltre, la continuità assistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di favorire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia.

Art. 7

Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

1. La Regione Campania promuove e sostiene sul territorio regionale, oltre alle strutture già esistenti, la realizzazione di centri dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico che fungano da centro diurno, centro residenziale e di sollievo, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità di assistenza che questi bisogni comportano. I centri sono ubicati in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione dei centri indicati al comma 1, autorizzati ai sensi della normativa regionale, i quali, in particolare, devono:
 - a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive;
 - b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico;
 - c) avvalersi della collaborazione sanitarie per la definizione e monitoraggio dei bisogni di assistenza.

Art. 8

Integrazione sociale, scolastica e lavorativa

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'integrazione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti in autismo.
2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale; incentiva, inoltre, la collaborazione tra l'istituzione scolastica e il Centro regionale di riferimento per l'età evolutiva e il Centro regionale di riferimento per l'età adulta all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado prevedendo a tal fine apposite intese.
3. La Regione incentiva lo sviluppo e l'utilizzo di appositi strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico.



Consiglio Regionale della Campania

4. La Regione garantisce il diritto per le persone con disturbi dello spettro autistico a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi. A tal fine sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Art. 9

Formazione e aggiornamento

1. La Regione promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:

- a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- c) genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche attraverso il parent training;
- d) careviger.

2. La Regione istituisce il registro regionale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1; con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione del registro, il quale ha esclusivamente finalità informativa.

3. La Regione, unitamente alle scuole autonome e ai centri territoriali per l'inclusione scolastica, promuove interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti prevedendo a tal fine apposite intese.

Art. 10

Banca dati e flussi informativi

1. La Regione provvede all'istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico e valutazione del loro andamento nel tempo.

2. I dati e le elaborazioni di cui al comma 1 vengono messi a disposizione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, del comitato tecnico-scientifico regionale e di tutti i soggetti della rete regionale dei servizi.

Art. 11

Norma finanziaria

1. La Regione Campania, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014- 2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come disposto dall'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria



Consiglio Regionale della Campania

regionale 2012), modificato dall'articolo 1, comma 49 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013), nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

2. Nella fase di prima attuazione, le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo I del bilancio di previsione 2015, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi della presente.

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Gli atti indicati dagli articoli 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il registro regionale previsto al comma 2 dell'articolo 9 è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto da questa legge;
- c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate dal Piano d'Azione Regionale;
- d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
- e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.